

Allegato "A al Repertorio n. 259800/26462

MULTISS SPA

STATUTO

Titolo I

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1. Costituzione e denominazione

1. E' costituita una Società per azioni denominata "MULTISS SPA", partecipata interamente dalla Provincia di Sassari.
2. La Società, per tutta la sua durata, sarà interamente partecipata dai Soci pubblici. L'ingresso nella Società di altri soci pubblici comporta la preventiva modifica del presente statuto onde adeguarlo alle previsioni normative in materia di società pubbliche a partecipazione plurima.
3. La Società è obbligata ad osservare le prescrizioni contenute nel Regolamento recante le procedure e regole di controllo analogo (di seguito, "il Regolamento").

Art. 2 Sede

1. La Società ha sede legale nel Comune di Sassari.
2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con decisione dell'Organo amministrativo.
3. Previa deliberazione assembleare, potranno essere istituite altre sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, purché nell'ambito del territorio provinciale, e sopprimere quelle esistenti.

Art. 3. Durata

1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 con possibilità di proroga espressa.
2. La Società può essere sciolta anticipatamente nei casi previsti dalla normativa

vigente.

TITOLO II

OGGETTO

Art. 4. Oggetto

1. La Società ha per oggetto sociale esclusivo la gestione di servizi di carattere strumentale strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia. In particolare, nei limiti suddetti, la Società può svolgere, nell'esclusivo interesse della Provincia, le sottoelencate attività:

a) manutenzione degli edifici, scolastici e non scolastici, di competenza dell'Ente Socio, di natura edile, idrosanitaria, elettrica, manutenzione delle aree esterne agli edifici e delle aree verdi, nonché le attività complementari per integrare il servizio erogato;

b) manutenzione dei corsi d'acqua;

c) attività di controllo e la lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante, con specifico riguardo alle attività di disinfestazione e segnalazione, nonché in generale di profilassi e igiene ambientale;

d) piccole bonifiche ambientali;

e) verifica, conduzione e manutenzione di impianti termici e di condizionamento degli edifici di competenza della Provincia;

f) manutenzione delle strade pubbliche, ivi compresa la segnaletica stradale, nonché le attività complementari per integrare il servizio erogato;

g) attività di pulizia degli edifici, spazi esterni ed aree verdi di competenza della Provincia;

h) le attività di monitoraggio, verifica e controllo ambientale, con particolare riferimento al controllo delle acque e delle emissioni atmosferiche;

i) i servizi informatici a favore dell'ente socio;

l) supporto tecnico alla programmazione comunitaria con particolare riferimento alle tematiche ambientali.

L'affidamento è regolato dalla legge e da apposito contratto contenente le condizioni e

le modalità per l'espletamento di servizi e/o attività affidati, con la chiara indicazione che gli stessi sono strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

La Società è tenuta a realizzare oltre l'ottanta per cento (80%) del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente socio, restando inteso che la eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che potrà essere svolta a favore di terzi, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

L'Organo di controllo attesta, mediante apposita relazione, entro il 31 marzo di ogni anno, il rispetto del limite quantitativo di cui al precedente comma 6 nell'anno precedente. La relazione è inviata, entro 3 giorni, all'unità Organizzativa interna incaricata del controllo analogo nell'ambito della Provincia, ai sensi del Regolamento, al Presidente e al Collegio dei revisori della Provincia.

Il mancato rispetto del predetto limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art.2409 codice civile e dell'art.15 D.Lgs. 175/2016.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

Art. 5. Capitale sociale

1. Il capitale sociale, è determinato in Euro 154.800 (centocinqua – quattromilaottocento), suddiviso in n. 30.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,16 (cinque virgola sedici) cadauna. Qualora l'Assemblea ordinaria lo disponga può essere esclusa l'emissione dei relativi titoli o l'indicazione del valore nominale applicando la disciplina prevista dall'art.2346 del codice civile, fermo restando quanto stabilito dall'art.1, c.2, del presente statuto.

2. Può detenere azioni esclusivamente la Provincia di Sassari. Non è ammessa la partecipazione di soggetti diversi ed in ogni caso di soggetti la cui partecipazione, qualitativamente e/o quantitativamente anche minoritaria, possa determinare una alterazione dei meccanismi di "controllo analogo" come definiti nel presente Statuto e

nel Regolamento. L'acquisto della qualità di socio comporta l'accettazione incondizionata dei predetti meccanismi di controllo analogo.

3. In caso di aumento di capitale, è riservato agli azionisti il diritto di opzione, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea ai sensi di legge.

Art. 6. Azioni, soci e loro domicilio

1. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

2. Dette azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto a un voto in Assemblea.

3. Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci; i soci hanno l'obbligo di comunicare eventuali variazioni, valendo in difetto le risultanze del libro medesimo.

Art. 7. Trasferimento di azioni

1. Al fine di assicurare il rispetto di quanto stabilito all'art.5, comma 2, le azioni sono trasferibili solo ad Amministrazioni Pubbliche socie o ad altre Amministrazioni Pubbliche che affidino alla Società servizi di cui sono titolari a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

2. Qualsiasi trasferimento che non sia effettuato in conformità alle disposizioni del presente articolo è inefficace nei confronti della Società e dei soci e, pertanto, non può essere annotato sul libro soci; tale violazione comporta, per l'avente causa, il divieto di esercitare il diritto di voto, il diritto agli utili e comunque ogni altro diritto connesso alla titolarità delle partecipazioni acquisite.

Art. 8. Variazioni del capitale

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle condizioni del codice civile in materia.

Art.9 Recesso

1. IL RECESSO È AMMESSO NEI CASI CONSENTITI DALL'ART.2437 DEL CODICE CIVILE.

2. I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Titolo VI

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10. Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la distribuzione degli utili nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento,
- autorizza il Consiglio di amministrazione alla esecuzione degli atti specificatamente previsti nel Regolamento,
- nomina e revoca l'amministratore unico, ovvero il consiglio di amministrazione, assicurando, in quest'ultimo caso, il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno e che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge n. 120/2011, nonché del D.P.R. 251/2012, e ne determina i compensi;
- nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio sindacale, assicurando, in quest'ultimo caso, il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno e che la scelta dei sindaci sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge n. 120/2011, nonché del D.P.R. 251/2012, e ne determina i compensi;
- nomina il revisore contabile, ovvero la società di revisione, e ne determina i relativi compensi;
- delibera sulla responsabilità degli organi di amministrazione e controllo;
- approva il regolamento dei lavori assembleari;
- stabilisce criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi,

anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art.35, c.3, D.Lgs. 165/2001, nonché dei provvedimenti adottati dall'ente socio di contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale;

- può esercitare il diritto di veto in merito a tutte le deliberazioni dell'organo amministrativo;

- delibera sugli altri oggetti stabiliti dalla legge e dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea.

2. L'Assemblea ordinaria delibera inoltre sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo nonché sugli oggetti riservati alla sua esclusiva competenza dalla legge e dall'atto costitutivo della società.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

4. E' fatto divieto all'Assemblea di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

5. E' fatto divieto all'Assemblea corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali. E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti indennità trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'art.2125 codice civile.

Art. 11. Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei soci è convocata dall'Organo amministrativo, anche fuori dalla sede della Società, secondo le norme di cui al comma 2 dell'art.2366 codice civile con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (Raccomandata A.R. o PEC), fatto pervenire al Socio unico, all'Organo di controllo e, se costituito il Consiglio di amministrazione, ai relativi membri, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

2. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il luogo, il giorno

e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso potrà inoltre essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

3. L'Assemblea da tenersi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata, anziché entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, entro centottanta, nei casi previsti dall'art. 2364 codice civile; in questo ultimo caso l'Organo amministrativo ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione.

4. L'Assemblea è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente l'Amministratore unico, ovvero, se nominato il Consiglio di amministrazione, la maggioranza dei componenti, nonché la maggioranza del Collegio sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale non presenti.

5. L'Organo amministrativo deve convocare senza indugio l'Assemblea quando ne è fatta domanda dal socio unico e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Art.12 . Partecipazione all'Assemblea

1. Il socio unico può farsi rappresentare in Assemblea, nei limiti di cui all'art.2372 codice civile, da chi non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società o delle Società controllate mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'Assemblea.

Art.13. Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, ovvero, se nominato il Consiglio di amministrazione, dal Presidente dello stesso ovvero, in mancanza, dal vice Presidente.

2. Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita

e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto da Presidente e dal segretario nominato dall'Assemblea o da notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta del socio unico, le dichiarazioni del medesimo pertinenti all'ordine del giorno.

4. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art.14. Deliberazioni assembleari

1. In merito al funzionamento delle Assemblee ordinaria e straordinaria si applicano le norme del codice civile per quanto compatibili con la particolare organizzazione della Società.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

ART. 15. ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Società è amministrata da un Amministratore unico ovvero, se sussistono le condizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell'art.11 D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, da un Consiglio di amministrazione composto di tre membri, scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della Società.

2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, ove non nominato dalla Provincia di Sassari, viene nominato dall'Assemblea.

3. L'Amministratore unico, ovvero, se nominato il Consiglio di amministrazione, i componenti dello stesso, devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013.

4. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Essi sono rieleggibili.

Art.16. Sostituzione degli amministratori

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori o se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea si applicano, rispettivamente, il comma 1 ed il comma 2 dell'art.2386 codice civile.
2. Se viene a mancare l'Amministratore unico o tutti gli amministratori si applica il disposto del quinto comma dell'art.2386 codice civile.
3. In ogni caso si applica il Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertita con modificazioni, dalla Legge .15 luglio 1994, n. 444.

Art.17. Riunioni del Consiglio di amministrazione

Convocazione quorum costitutivi e deliberativi

1. Ove nominato, il Consiglio di amministrazione si riunisce negli uffici della Società su convocazione del Presidente tutte le volte che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente medesimo dall'amministratore attributario di deleghe, dalla maggioranza degli amministratori, o dal Collegio sindacale.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione, presentazione e discussione dei documenti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento per consentire al socio unico l'esercizio del controllo analogo in attuazione di quanto stabilito dal regolamento di cui all'art.1 del presente statuto.
3. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Per la validità delle sedute a cui è presente solo la metà più uno dei componenti, è necessaria la presenza del Presidente o di chi ne fa le veci.
4. La convocazione è fatta dal Presidente, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a ciascun amministratore e sindaco effettivo, salvi i casi di urgenza.
5. Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se sono presenti tutti i consiglieri e tutti i sindaci effettivi. In tal caso, a richiesta anche di un solo Consigliere di amministrazione, la trattazione di uno o più argomenti all'ordine del

giorno deve essere rinviata alla seduta successiva.

6. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti i consiglieri.

7. Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio di amministrazione, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione.

8. I consiglieri che, pur non essendo impediti a votare, dichiarano di astenersi dal votare, non vengono computati nel numero dei votanti; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta.

9. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

10. I verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione vengono redatti dal segretario nominato dal Consiglio stesso anche al di fuori dei suoi membri. Tali verbali vengono sottoscritti dal segretario e dal Presidente e raccolti in un apposito libro.

Art.18. Poteri del Consiglio di amministrazione – Deleghe – Rappresentanza

1. Spetta all'Organo amministrativo il compito di gestire la Società secondo le previsioni e i limiti previsti dalla legge, dal presente statuto e nel rispetto degli indirizzi della Provincia di Sassari, socio unico, nonché nel rispetto della disciplina relativa al cosiddetto controllo analogo.

2. Ove nominato, il Consiglio di amministrazione, può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

3. La rappresentanza sociale generale di fronte a terzi e in giudizio spetta all'Amministratore unico ovvero, se nominato il Consiglio di amministrazione, al Presidente dello stesso, nonché all'amministratore attributario di deleghe, nei limiti delle deleghe attribuitegli.

4. Le limitazioni ai poteri degli amministratori non sono opponibili a terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della Società. Gli atti extra poteri sono pertanto validi, fatta salva l'azione di responsabilità nei confronti di chi li ha compiuti.

5. Il Consiglio di amministrazione, ove nominato, individua tra i suoi componenti un vicepresidente, il quale sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Art. 19. Compenso degli amministratori

1. I compensi spettanti all'Amministratore unico ovvero, se nominati al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione, sono stabiliti dall'Assemblea ordinaria all'atto nella nomina:

2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi in conformità dello statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

3. L'Assemblea determina un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art.20. Direttore generale e procuratori

1. Fermo restando la facoltà di delega ai sensi di cui al precedente art.18, comma 2, l'Organo amministrativo può nominare un Direttore generale determinandone i poteri.

2. L'Organo amministrativo può, inoltre, deliberare la nomina di procuratori per determinati atti o categorie di atti.

3. La durata dell'incarico del Direttore generale è pari a quella del Consiglio di amministrazione.

4. Il Direttore è il responsabile dell'ufficio di controllo interno della società, deputato a collaborare con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.

Art.21. Collegio sindacale e controllo contabile

1. La Società è controllata da un Collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, tutti nominati dal socio unico su proposta dell'Organo amministrativo con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

2. I Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge. Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e

incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013, nonché quelle in tema di ineleggibilità e decadenza di cui all'art.2399 codice civile

3. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Si applica quanto previsto dal Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444.

4. Tutti i membri, effettivi o supplenti, del Collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

5. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

6. Sono attribuiti al Collegio sindacale i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis codice civile.

7. Il Collegio sindacale esercita, altresì, i compiti di cui all'art.8 del Regolamento.

8. E', altresì, attribuito al Collegio sindacale il controllo del rispetto, da parte della Società, del limite quantitativo, di cui al precedente art.4, c.7, del presente Statuto, nonché delle previsioni di cui all'art.21 D.Lgs. 175/2016, in particolare, in caso di risultato di esercizio negativo.

9. La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti ovvero da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro e in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia, nonché nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 120/2011 e dal D.P.R. 251/2012.

10. Il compenso dovuto ai membri del Collegio sindacale e al revisore legale/società di revisione è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Titolo VI

VIGILANZA E CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA'

Art. 22. Indirizzi dell'Assemblea

1. L'organo amministrativo deve attenersi, nell'attuazione dei suoi compiti, agli indirizzi generali necessari al raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo

determinati dall'Assemblea e dall'ente di appartenenza attraverso le forme di controllo analogo previste nel presente Statuto e nel Regolamento.

2. La mancata osservanza degli indirizzi di cui al precedente comma da parte dell'organo amministrativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art.2409 codice civile e dell'art.15 D.Lgs. 175/2016.

Art. 23. Vigilanza e controllo analogo

1. La società, oltre ai normali controlli spettanti agli azionisti delle società di capitali ai sensi del codice civile, è soggetta ad un controllo da parte della Provincia di Sassari analogo a quello esercitato dalla medesima sui propri servizi.

2. Il controllo analogo di cui al precedente comma è esercitato dalla Provincia sull'andamento economico gestionale e sugli atti fondamentali assunti dalla società attraverso una verifica preventiva, concomitante ed a consuntivo, come meglio specificato nell'apposito Regolamento di cui all'art.1, punto 3.

3. In ogni caso, indipendentemente dalle forme di controllo specificatamente disciplinate dal presente articolo e dal Regolamento, la Provincia potrà convocare in qualunque momento gli organi ed il direttore generale della società per chiedere chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei servizi oggetto di affidamento.

4. La Provincia potrà, altresì, prevedere, per i singoli atti di affidamento dei servizi, modalità specifiche di controllo aggiuntive rispetto a quelle previste nel presente Statuto e nel Regolamento.

Art. 24. Bilancio di previsione annuale

1. L'organo amministrativo, anche al fine di consentire alla Provincia il controllo sull'andamento economico gestionale della società e sugli atti più rilevanti, predispone, entro il 30 novembre di ogni anno, un bilancio preventivo che deve considerare tra i ricavi i contributi in conto esercizio eventualmente spettanti alla società in base alle leggi statali e regionali ed i corrispettivi ed i contributi dovuti in base ai contratti di servizio, ovvero dovuti ad altri provvedimenti richiesti dall'Assemblea per ragioni di carattere sociale.

2. Nel caso in cui, durante l'esercizio, sopravvengano particolari situazioni che non

consentano il rispetto del pareggio di bilancio, il Consiglio di amministrazione deve disporre le conseguenti variazioni al bilancio preventivo, indicando, in apposito documento da sottoporre tempestivamente all'Assemblea, le cause che hanno determinato il peggioramento della situazione economica ed i provvedimenti adottati o programmati per ricondurre la gestione in equilibrio.

3. Il bilancio preventivo deve essere corredato da una Relazione Previsionale Aziendale annuale (RPA), redatta a norma del Regolamento.

4. La relazione semestrale della Società è approvata dal Consiglio di amministrazione, di norma, entro il 10 (dieci) agosto dell'anno fiscale in corso.

Art.25. Forme di consultazione dei cittadini

1. Gli organi della Società promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione della collettività in merito agli aspetti fondamentali dell'attività della Società.

TITOLO VII BILANCIO E UTILI

ART. 26. ESERCIZIO SOCIALE -BILANCIO

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Organo amministrativo provvede, entro i termini ed a norma di legge, alla compilazione del bilancio d'esercizio.

Art. 27. Ripartizione degli utili

1. Gli utili netti, dedotti il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, per gli effetti di cui all'art. 2430 codice civile, saranno distribuiti con le modalità stabilite di volta in volta dall'Assemblea a norma dell'art. 2433 codice civile. L'Assemblea, in osservanza dei pareri ed osservazioni nel caso rilasciati dal Presidente della Provincia ai sensi dell'art.5 del Regolamento, può destinare, in tutto o in parte, gli utili distribuibili a nuovi

investimenti ed al miglioramento dei servizi affidati alla Società e all'ulteriore sviluppo dell'attività sociale.

2. Qualora la società presenti un risultato di esercizio negativo si applicano le disposizioni di cui all'art.21 D.Lgs. 175/2016. In ogni caso non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

3. Nel caso di perdite che comportino la riduzione di oltre un terzo del capitale sociale, l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio per i provvedimenti di cui all'art.2446 codice civile.

TITOLO VIII

RAPPORTI FINANZIARI E DI SERVIZIO

ART.28. RAPPORTI FINANZIARI E DI SERVIZIO: CONTRATTI DI SERVIZIO

1. Fatto salvo quanto all'uopo stabilito dalla normativa generale e di settore, nei contratti di servizio che disciplinano i rapporti fra la società e l'ente di appartenenza dovranno, fra l'altro, essere definiti:

- a) la quantità e la qualità dei servizi che la società è tenuta ad espletare;
- b) i prezzi per i servizi assegnati alla società;
- c) le modalità di erogazione dei corrispettivi e dei contributi ed i criteri ed i parametri di riferimento per la revisione dei corrispettivi e dei contributi stessi e dei prezzi dei servizi;
- d) le forme e le modalità di controllo sulla quantità e sulla qualità del servizio affidato da parte dell'ente locale affidante;
- e) gli elementi essenziali della carta dei servizi.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29. Scioglimento e liquidazione

1. Qualora per qualsiasi motivo si pervenga allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'Assemblea straordinaria osservate le disposizioni di legge.

2. La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487-ter codice civile.

Art. 30. Clausola di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel D.Lgs. 175/2016, nel codice civile e nelle altre leggi in materia.

2. Per ciò che attiene alle modalità di esercizio del controllo analogo, si rinvia altresì alle previsioni contenute nel Regolamento.

F.to Luciano Mura

F.to Giovanni Maniga Notaio.